

a cura di **Mario Fabrizio**, avvocato, studio legale Fabrizio**2**

APRILE

Rumore: controllo sul mercato delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto

Il 2 aprile 2013 (il 31 marzo 2013 è festivo) scade il termine entro il quale i responsabili del controllo sul mercato delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto devono predisporre un *report* con i risultati dell'attività di controllo svolta nonché indicativo degli obiettivi strategici per l'annualità successiva (art. 2, comma 4, D.M. 4 ottobre 2011).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Responsabile del controllo sul mercato delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, designati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare	Annuale	31 marzo 2014

Grandi impianti di combustione: prima rata della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e sugli ossidi di azoto e conguaglio

Gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE (potenza termica pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato e destinati alla produzione di energia, a eccezione di quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione) e art. 1, comma 3, D.P.R. n. 416/2001, devono versare a titolo di acconto la prima rata trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x).

Entro la stessa data gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, al versamento del conguaglio annuale relativo ai versamenti dell'anno precedente. Le somme eventualmente versate in eccedenza saranno detratte dal versamento della prima rata di acconto e, dove necessario, dalle rate successive, ovvero dovranno essere restituite mediante rimborso.

In caso di cessazione dell'attività dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo dovranno essere effettuati nei due mesi successivi. In caso di cessione dell'impianto ad altro soggetto, le rate di acconto dovute dal cessionario dovranno essere calcolate sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa alle emissioni dell'anno precedente presentata dal cedente. In caso, infine, di attivazione di un nuovo impianto, le rate di acconto saranno calcolate sulla base delle emissioni presunte di SO₂ e NO_x.

Per il ritardato adempimento decorreranno l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 504/1996. Per l'omesso pagamento sarà applicabile l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, oltre che la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per le inosservanze di diverso tipo sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1.549,37 (art. 50, D.Lgs. n. 504/1996). (Art. 17, commi 29-33, legge 27 dicembre 1997, n. 449; art. 4, D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE e art. 1, comma 3, D.P.R. n. 416/2001	Trimestrale	30 giugno 2013
	(pagamento acconto)	(per la rata trimestrale)
	annuale	31 marzo 2014
	(conguaglio anno precedente)	(per il conguaglio annuale)

2

APRILE

Relazione annuale del biossido di titanio

Tutti i soggetti che effettuano operazioni di scarico o di stoccaggio di biossido di titanio devono trasmettere entro il 2 aprile 2013 (il 31 marzo 2013 è festivo) alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, la relazione annuale sulla tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti e/o scaricati o stoccati nell'anno solare precedente. (Art. 8, comma 2, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 100)

SOGGETTI	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Esercenti le operazioni di scarico o di stoccaggio di biossido di titanio	Annuale	31 marzo 2014

Relazione annuale dei gestori di depositi fiscali e dei produttori sui combustibili liquidi contenenti zolfo

I gestori dei depositi fiscali che importano olio combustibile pesante, gasolio e gasolio marino, nonché i gestori di impianti che producono i medesimi combustibili devono inviare, entro il 2 aprile 2013, (il 31 marzo 2013 è festivo), all'ISPRA e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, i dati concernenti i quantitativi e il contenuto di zolfo di questi combustibili prodotti o importati e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale, nell'anno precedente. I dati devono essere riferiti ai combustibili immagazzinati nei serbatoi in cui sono sottoposti all'accertamento volto a verificarne la quantità e la qualità ai fini della classificazione fiscale. La comunicazione dovrà avvenire osservando le modalità e utilizzando i moduli indicati nella Parte I, Sezione 3, Appendice 1, dell'Allegato X alla Parte V, D.Lgs. n. 152/2006.

In caso di mancata trasmissione entro il termine, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà ordinare ai soggetti di provvedere, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 650, cod. pen. (Artt. 295, comma 2, e 296, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006)

SOGGETTI	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Gestori dei depositi fiscali che importano olio combustibile pesante, gasolio e gasolio marino, nonché gestori di impianti che producono i medesimi combustibili	Annuale	31 marzo 2014

Relazione annuale dei gestori di grandi impianti di combustione sui combustibili liquidi contenenti zolfo

I gestori di grandi impianti di combustione che importano olio combustibile pesante da Paesi terzi o che lo ricevono da Paesi membri dell'Unione europea devono inviare, entro il 2 aprile 2013 (il 31 marzo 2013 è festivo), all'ISPRA e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, i dati concernenti i quantitativi di olio combustibile pesante importati nell'anno precedente e il relativo contenuto di zolfo, osservando le modalità e utilizzando i moduli indicati nella Parte I, Sezione 3, Appendice 1, Allegato X alla Parte V, D.Lgs. n. 152/2006.

In caso di mancata trasmissione entro il termine, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà ordinare ai soggetti di provvedere, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 650, cod. pen. (Artt. 295, comma 2, e 296, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006)

SOGGETTI	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Gestori di grandi impianti di combustione che importano olio combustibile pesante da Paesi terzi o che lo ricevono da Paesi membri dell'Unione europea	Annuale	31 marzo 2014